



Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder CUP: J13D21006250002

Webinar

Il procedimento amministrativo per gli impianti di distribuzione carburante

La gestione del procedimento unico per la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburante L'obbligo di iscrizione all'anagrafe nazionale

a cura di Riccardo Roccasalva

29 marzo 2022

Normativa nazionale

- □ D.Lgs. 32/1998
- □ D.Lgs. 257/2016
- ☐ Legge 124/2017 art. 1 commi 100-119

Normativa regionale

- ☐ L.R. 14/2004
- ☐ D.G.R. 53-12995/2009 Semplificazione procedure impianti autostradali
- ☐ D.G.R. 40-6232/2017 Linee Guida recepimento art. 18 D.Lgs. 257/2016
- □ D.G.R. 20-7208/2018 Recepimento dell'Accordo per l'attuazione dell'art. 1 commi 100-119 legge 124/2017 (infrastruttura combustibili alternativi)

Definizioni (L.R. 14/2004)

- impianto stradale di distribuzione dei carburanti: il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie
- impianto ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri e magazzini

Definizioni (D.G.R. 40-6232/2017)

- ☐ Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono in:
 - impianti generici
 - impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pay
- **Erogatore**: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite
- Colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori
- Punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw

Definizioni (D.G.R. 40-6232/2017)

■ Ristrutturazione totale: completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni

Procedure per i nuovi impianti

Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al D.Lgs. 32/1998

Art. 1 comma 2 D.Lgs. 32/1998: «L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni» il SUAP deve coinvolgere nel procedimento unico l'ufficio tecnico/SUE, l'U.T.F., l'ASL, i Vigili del Fuoco, l'Ente proprietario della strada e la Soprintendenza

Procedure per i nuovi impianti

«Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego»

Collaudo, perizie, autocertificazione

Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'ARPA

Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità

Impianti autostradali (D.G.R. 72-2681/2001 e D.G.R. 53-12995/2009)

La concessione per l'installazione di un nuovo impianto autostradale di carburanti è subordinata alla conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici

L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto autostradale e della relativa concessione edilizia è presentata dall'interessato al Comune competente per territorio

Alla domanda va allegata:

 una perizia giurata attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici

Impianti autostradali (D.G.R. 72-2681/2001 e D.G.R. 53-12995/2009)

- una dichiarazione sostitutiva sul possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica
- una dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il Comune rilascia la concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto e la relativa concessione edilizia

L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, che l'interessato deve chiedere al Comune una volta ultimata la realizzazione dell'impianto

La concessione ha una validità di 18 anni ed è soggetta a rinnovo

Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade, nonché sui raccordi autostradali, svolgono servizio continuativo ed ininterrotto

Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs. 257/2016 sul realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (DGR 6232/2017)	
Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto	
Nelle zone omogenee regionali A, B e C nel caso di realizzazione di nuovi impiant di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti esistenti su tutto il territorio regionale, è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service	
È consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce	

- obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31.12.2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo
- gli impianti già esistenti al 31.12.2017 con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di cui sopra, devono presentare entro il 31.12.2020 un progetto per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL

- Le modifiche all'impianto devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche consistenti in aggiunta di carburanti non precedentemente erogati, variazione del numero di colonnine, variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e installazione di dispositivi self-service pre-pagamento è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato
- ☐ In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto

- La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni
- ☐ II Comune deve comunicare alla Regione:
- a) il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni
- b) le modifiche intervenute sugli impianti
- c) le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività
- d) le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti
- e) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota

- L'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 32/1998 obbligava i Comuni a verificare, entro il 30.6.1998, la compatibilità degli impianti esistenti rispetto alla normativa urbanistica, alle disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, alle disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni
- ☐ I Comuni, anche in forma associata, che non hanno effettuato le verifiche di cui sopra, devono sottoporre a verifica gli impianti esistenti, sulla base delle fattispecie elencate dalle Linee Guida (si tratta di requisiti attinenti alla viabilità). Tali verifiche sostituiscono quelle previste dal D.Lgs. 32/1998

- Gli impianti incompatibili sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune
- ☐ Il Comune, verificato il mancato adeguamento, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- ☐ La revoca deve contenere:
 - ✓ la data di decorrenza
 - √ l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, situate sopra suolo e sottosuolo, nonché alla bonifica del suolo

 17

Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs. 257/2016 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (DGR 6232/2017)

Zone omogenee a livello comunale

Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio con agglomerati urbani dotati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A del D.M. 1444/1968).

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C). Possono essere installati esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili)

Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs. 257/2016 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (DGR 6232/2017)

Zone omogenee a livello comunale

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F). Possono essere installate esclusivamente stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al veicolo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona (negozi, bar, edicole e simili) Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E). Solo stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar etc.

Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs. 257/2016 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (DGR 6232/2017)

D. Per il posizionamento dei puovi impianti si deve tenere conto delle distanze

- Per il posizionamento dei nuovi impianti si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità
- ☐ Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti
- ☐ I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali (superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato) e/o di pubblici esercizi

Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs. 257/2016 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi (DGR 6232/2017)
 □ L'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore
 □ Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui sopra, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura

L'attività di erogazione del metano e del gpl non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l'orario di apertura

dell'impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

- ✓ introduzione dell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio,
 GPL e metano della rete stradale e autostradale, presso il MISE
- ✓ l'iscrizione all'Anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio
- ✓ obbligo di iscrizione a tale anagrafe, entro la fine di febbraio 2018, per tutti i titolari di autorizzazione o concessione, subordinata al rispetto di precisi parametri di compatibilità di cui ai commi 112 e 113, o all'impegno di rimuovere le cause di incompatibilità entro il 28 agosto 2018

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

- ✓ in difetto di tale impegno, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro fine maggio 2018 e provvede allo smantellamento dell'impianto
- ✓ in caso, invece, di mancato invio della dichiarazione sulla compatibilità dell'impianto, da fare contestualmente all'iscrizione all'Anagrafe (febbraio 2018), il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa (da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione), ai sensi della legge 689/1981, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

- ✓ decorsi invano i 30 giorni concessi dal MISE, quest'ultimo ne dà comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al MISE stesso
- ✓ il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'Anagrafe, che l'impianto sia iscritto all'Anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

✓ nel caso in cui il titolare abbia dichiarato che l'impianto è incompatibile e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il mese di maggio 2018 il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto. I proventi della sanzione amministrativa spettano al comune competente per territorio per la quota del 70% e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

✓ nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102, o sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento, l'ente competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla Regione, al MISE e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale dichiara la decadenza della licenza di esercizio e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

Criteri di incompatibilità:

Impianti ubicati all'interno dei centri abitati

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali

Impianti ubicati all'esterno dei centri abitati

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata

Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dal 28 agosto 2017, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della P.A. in merito al loro ripristino

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

Accordo per l'attuazione dell'art. 1, commi 100-119 della legge 124/2017, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'8 marzo 2018

- Gli obblighi di comunicazione da fare a Regioni ed Enti locali sono assolti tramite l'iscrizione, da parte dei titolari degli impianti, all'anagrafe nazionale degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale
- Le fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 dell'art. 1 della legge 124/2017 superano le normative regionali, in merito ai soli aspetti relativi alla sicurezza e alla circolazione stradale

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

Accordo per l'attuazione dell'art. 1, commi 100-119 della legge 124/2017, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'8 marzo 2018

- L'obbligo di iscrizione all'anagrafe nazionale riguarda tutti gli impianti della rete stradale e autostradale, anche in regime di sospensiva
- ☐ Sono invece esclusi gli impianti privati, avio e per natanti
- ☐ All'Accordo sono allegate schede di iscrizione all'anagrafe

La Regione Piemonte ha recepito tale accordo con D.G.R. 13.7.2018, n. 20-7208

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

Comunicazione ai comuni prot. n. 68666/A1903A del 19.7.2018

La piattaforma informatica, resa disponibile dal MiSE alle Regioni, Comuni e Agenzie delle Dogane per la consultazione e la interoperabilità, è stata realizzata all'interno del portale www.impresainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti, dal quale è possibile scaricare l'apposito "Manuale Utente", ed è attiva dal 2 luglio 2018

Il titolare dell'autorizzazione/concessione, accedendo al la piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti, dovrà effettuare l'iscrizione all'anagrafe e contestualmente dovrà rendere l'autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell'impianto

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

Comunicazione ai comuni prot. n. 113537 del 12.12.2018

Dal 20 novembre 2018 è accessibile in modalità interattiva, per garantire l'interoperabilità delle Pubbliche Amministrazioni (Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Regioni, Province, Comuni), l'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti stradali e autostradali

Per attivare la procedura è necessario collegarsi al seguente sito internet: https://registrazioneimpianti.mise.gov.it

Attraverso tale procedura, gli operatori dei Comuni abilitati potranno avere accesso alle dichiarazioni relative ad impianti ubicati nel proprio territorio di competenza

Art. 1 commi 100-119 legge 124/2017

Comunicazione ai comuni prot. n. 113537 del 12.12.2018

La registrazione della piattaforma di back office per la gestione delle pratiche di iscrizione all'anagrafe degli impianti di carburante, visti anche gli obblighi previsti nella legge n. 124/2017, riveste carattere di urgenza e quindi è obbligo delle Amministrazioni interessate registrarsi nel più breve tempo possibile

Il sito realizzato consente due funzioni prevalenti:

- Consultazione delle pratiche (consente la sola visualizzazione della dichiarazione di iscrizione all'anagrafe dell'impianto compresi i vari allegati inseriti nella stessa)
- Istruttoria delle pratiche (il Comune può verificare la piena rispondenza dei contenuti della pratica, confrontandola con gli elementi documentali in suo possesso)